

☐ **Interrogazione n. 432**

presentata in data 19 febbraio 2002

a iniziativa del Consigliere Ceroni

“Elezione e revoca del Consiglio di amministrazione degli ambiti territoriali ottimali di cui alla l.r. 22 giugno 1998, n. 18 - Disciplina delle risorse idriche”

a risposta orale urgente

Il sottoscritto Consigliere regionale Remigio Ceroni del gruppo FI,

Visto che secondo lo schema di statuto tipo per le Autorità di ambito regionali adottato con deliberazione consiliare n. 221/1998 in attuazione dell'articolo 6, comma 4 della legge regionale 22 giugno 1998 , n. 18: “Disciplina delle risorse idriche”, l'elezione e la revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione delle Autorità di ambito da parte dell'organo assembleare avvengono, rispettivamente sulla base di una proposta contenente l'indicazione del Presidente sottoscritta da portatori di almeno un terzo delle quote di partecipazione ed approvata a maggioranza assoluta delle quote (comma 1) ed a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia costruttiva presentata dai possessori di almeno un terzo delle quote di partecipazione ed approvata dall'assemblea consortile con la maggioranza assoluta delle quote medesime (comma 3);

Considerato che, infatti, secondo l'articolo 5 dello schema tipo di statuto, adottato in attuazione dell'articolo 10, comma 5, della citata legge regionale 18/1998 ciascun Comune ricompreso in un ambito territoriale ottimale (ATO) partecipa all'assemblea consortile ed esercita le prerogative di voto in misura proporzionale alle quote di partecipazione determinate sia in base alla popolazione residente (60 per cento) sia in base alla superficie territoriale (35 per cento) mentre il residuo 5 per cento viene assegnato alla Provincia;

Considerato che la disciplina suddetta si è rilevata pregiudizievole nei confronti delle minoranze politiche presenti nella nostra regione impedendo alle medesime di partecipare effettivamente alle elezioni ed alla revoca del Consiglio di amministrazione delle Autorità d'ambito in quanto spesso gli enti locali consorziati governati dalle medesime, in base al numero di abitanti ed alla loro estensione territoriale, non risultano titolari di un almeno terzo delle quote di partecipazione e quindi, in quanto tali, non sono legittimati a presentare né la propria lista di candidati in sede di elezione del consiglio di amministrazione né la mozione di sfiducia costruttiva in sede di revoca del medesimo organo consortile (cfr, a titolo esemplificativo, Ambito territoriale ottimale n. 4);

INTERROGA

la Giunta regionale per conoscere se non ritenga opportuno ridurre ad un decimo la frazione delle quote di partecipazione che gli enti locali facenti parte dell'Autorità d'ambito devono possedere al fine di essere legittimati a presentare la propria lista di candidati, in sede di elezione del Consiglio di amministrazione del Consorzio obbligatorio medesimo.